



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Foreste e fauna

**PRESCRIZIONI TECNICHE
2019/2020
PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA
IN PROVINCIA DI TRENTO**

**PROPOSTA PRESCRIZIONI TECNICHE 2019/2020
PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA IN PROVINCIA DI TRENTO**
(legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 - articolo 29, comma 9)

Articolo 1 - Periodi di caccia

Rispetto a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, di seguito si limitano i periodi di caccia per alcune specie.

- a) Per le specie sottoposte a programmazione del prelievo la caccia è consentita con la seguente articolazione temporale.

	Caccia primaverile estiva*	Caccia autunnale
Capriolo maschio	dal 1/5 al 30/6	dal 1/9 al 20/10
Capriolo femmina e piccolo	dal 1/5 al 30/6	dal 1/9 al 30/12
Cervo nei Distretti faunistici che hanno istituito aree di bramito	dal 1/5 al 30/6	dal 1/9 al 30/12
Cervo nei Distretti faunistici che non hanno istituito aree di bramito	dal 1/5 al 30/6	dal 1/9 al 15/9 e dal 12/10 al 30/12
Camoscio	dal 17/8 al 15/12	
Mufone nelle riserve con piano di abbattimento	dal 17/8 al 15/12	
Mufone nella riserve senza piano di abbattimento		dal 2/10 al 30/11
Coturnice		dal 2/10 al 20/10
Fagiano di monte		dal 2/10 al 14/11
Fagiano di monte nelle riserve con piano di abbattimento pari ad un solo capo		dal 2/10 al 20/10

* Nei mesi di maggio, giugno e agosto è vietato esercitare la caccia la domenica.

- b) La caccia al cervo (*Cervus elaphus*) è vietata nelle aree di bramito istituite sulla base del progetto di gestione del cervo nelle riserve comunali di caccia; la caccia al cervo è anche vietata nelle aree di bramito istituite all'interno delle aziende faunistiche venatorie.

Nelle aziende faunistico venatorie la caccia autunnale al cervo è consentita dal 1 settembre al 30 dicembre, se hanno istituito una o più aree di bramito oppure se ricadono nei distretti faunistici che hanno istituito le aree di bramito. Negli altri casi la caccia autunnale al cervo è consentita dal 1 settembre al 15 settembre e dal 12 ottobre al 30 dicembre.

- c) Per il capriolo (*Capreolus capreolus*) maschio il prelievo è consentito fino al 20 ottobre.
- d) Per il coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) e la quaglia (*Coturnix coturnix*) il prelievo è consentito fino al 15 dicembre.
- e) Per l'allodola (*Alauda arvensis*) la caccia è consentita dal 2 ottobre al 31 ottobre.
- f) Per la tortora (*Streptopelia turtur*), la cornacchia nera (*Corvus corone*), la cornacchia grigia (*Corvus cornix*), la ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e il merlo (*Turdus merula*) il prelievo è consentito dalla terza domenica di settembre.
- g) Limitatamente al periodo compreso tra il 1 e il 14 settembre, la caccia a cornacchia nera (*Corvus corone*), cornacchia grigia (*Corvus cornix*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e merlo (*Turdus merula*) è consentita solo da appostamento fisso e nel limite massimo di tre giornate a settimana.
- h) Per il colombaccio (*Columba palumbus*) il prelievo è consentito dal 2 ottobre.
- i) Per la volpe il prelievo è consentito fino al 30 gennaio 2020.
- j) Per le seguenti specie il prelievo è consentito fino al 15 gennaio 2020:
 - germano reale (*Anas platyrhynchos*)
 - alzavola (*Anas crecca*)
 - canapiglia (*Anas strepera*)
 - fischione (*Anas penelope*)
 - marzaiola (*Anas querquedula*)
 - moriglione (*Aythya ferina*).

Articolo 2 - Orari di caccia

2.1. La caccia è consentita nei seguenti orari:

- a) per gli ungulati da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto;
- b) per la selvaggina migratoria da appostamento fisso, per gli anatidi e per la volpe da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- c) per tutte le altre specie cacciabili dal sorgere del sole fino al tramonto.

2.2. Gli orari del sorgere e del tramonto del sole, adeguati all'ora legale, sono elencati nella seguente tabella.

giorno di riferimento	periodo	ora del sorgere		ora del tramonto	
		Solare	Legale	Solare	Legale
8/5	1/5 - 15/5		5,56		20,22
23/5	16/5 - 31/5		5,38		20,39
8/6	1/6 - 15/6		5,28		20,54
23/6	16/6 - 30/6		5,27		21,02
8/7	1/7 - 15/7		5,34		21,00
23/7	16/7 - 31/7		5,48		20,50
8/8	1/8 - 15/8		6,07		20,30
23/8	16/8 - 31/8		6,25		20,06
8/9	1/9 - 15/9		6,45		19,37
23/9	16/9 - 30/9		7,03		19,08

giorno di riferimento	periodo	ora del sorgere		ora del tramonto	
		Solare	Legale	Solare	Legale
8/10	1/10 - 15/10		7,22		18,38
23/10	16/10 - 26/10		7,43		18,11
8/11	27/10 - 15/11	7,06	-	16,47	-
23/11	16/11 - 30/11	7,28	-	16,30	-
8/12	1/12 - 15/12	7,46	-	16,22	-
23/12	16/12 - 31/12	7,58	-	16,24	-
8/1	1/1 - 15/1	8,00	-	16,38	-
23/1	16/1 - 31/1	7,51	-	16,57	-

Articolo 3 - Limitazioni alle specie cacciabili

- 3.1. La caccia al cinghiale (*Sus scrofa*) è sospesa e il controllo della specie è stato disciplinato con deliberazione del Comitato faunistico provinciale 21 novembre 2011, n. 603, da ultimo modificata con deliberazione del Comitato faunistico provinciale 16 aprile 2018, n. 708.
- 3.2. La caccia alla starna (*Perdix perdix*) e alla moretta (*Aythya fuligula*) è sospesa. È sospesa anche la caccia alla pernice bianca (*Lagopus mutus*) per effetto del Piano faunistico (deliberazione di Giunta provinciale n. 3104 del 30/12/2010).

Articolo 4 - Disciplina della caccia alla selvaggina migratoria

- 4.1. L'esercizio di caccia all'allodola è svolto esclusivamente per tre giornate settimanali a scelta del cacciatore.
- 4.2. Dal 15 settembre al 15 dicembre, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita da appostamento fisso in località precedentemente indicate dal cacciatore sul tesserino di caccia (articolo 9).
- 4.3. Dal 2 ottobre al 30 novembre la caccia da appostamento fisso alla fauna migratoria è consentita per cinque giorni alla settimana.
- 4.4. La caccia al tordo sassello dal 16 dicembre 2019 fino al 20 gennaio 2020 e alla cesena dal 16 dicembre 2019 fino al 30 gennaio 2020 è consentita unicamente da appostamento fisso in località precedentemente indicate dal cacciatore sul Tesserino di caccia (articolo 9).
- 4.5. Dal 16 dicembre 2019 fino al 15 gennaio 2020, la caccia agli uccelli acquatici è svolta nelle località di seguito indicate (fatti comunque salvi i divieti di caccia posti in essere nelle riserve naturali provinciali istituite ai sensi della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11):
- lungo il fiume Adige, dal confine settentrionale al confine meridionale della provincia;
 - lungo il torrente Avisio, a monte del ponte stradale di Lavis fino al confine della riserva;
 - lungo il fiume Brenta, dalle sorgenti (laghi di Levico e Caldonazzo) fino al confine della provincia e lungo il torrente Vena;
 - lungo il torrente Noce, dal Ponte di S. Giustina fino alla confluenza nell'Adige;
 - lungo il fiume Sarca, dal Ponte di Ragoli al bacino di Ponte Pià compreso, dal ponte delle Sarche alla confluenza nel lago di Garda e sui Remoni di Dro;
 - lungo la fossa di Caldaro, entro i confini della provincia di Trento;
 - lungo il Fosso Grande dei Paludi, dalla sorgente in località Sacchi-Paradisi sino al lago di Caldonazzo;
 - nei laghi di Cavedine, Caldonazzo, Lamar, Lases, Ledro, Levico, Santa Masenza, Molveno, Tenno, Terlago, Serrai di Pinè e nei laghi di Garda e d'Idro

nella parte interessante la provincia di Trento, nonché nei bacini idroelettrici di Vallarsa (Speccheri), Santa Giustina, Stramentizzo, San Colombano, nel Laghizzol di Dro, nella fossa maestra di bonifica in tutto il territorio del comune di Nave S. Rocco e nella fossa maestra di Aldeno.

- 4.6. È vietato l'uso di richiami vivi accecati, mutilati o legati in qualsiasi modo (articolo 21, comma 1, lettera r) della legge 157/1992); dal 16 dicembre sono ammessi solamente i richiami delle specie cesena e tordo sassello limitatamente al periodo di effettiva apertura della caccia alla specie; deve essere assicurato il benessere degli uccelli stabulati.
- 4.7. È vietato esercitare la caccia alla selvaggina migratoria da un appostamento collocato ad una distanza inferiore a 100 metri da un analogo appostamento preesistente.

Articolo 5 - Disciplina della caccia ad altra selvaggina

- 5.1. È vietato il porto e/o l'uso di cartucce caricate con palla tipo "Brenneke". È parimenti vietato, durante tutta la stagione venatoria nelle riserve di diritto della provincia di Trento, il porto e/o l'uso di cartucce con pallettoni di diametro superiore a 3,5 millimetri (corrispondenti al n. 2 della numerazione italiana). È fatto altresì divieto di esercitare la caccia facendo uso di munizioni a palla blindata, di archi e di balestre.
- 5.2. È vietata la caccia alla lepre all'aspetto e al covo.
- 5.3. L'esercizio della caccia al fagiano di monte e alla coturnice è consentito esclusivamente con l'impiego di cani da ferma delle razze rientranti all'interno del "gruppo 7", secondo quanto stabilito dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), e i relativi meticci.
- 5.4. Nell'esercizio della caccia è vietato l'uso di cani che inseguono insistentemente gli ungulati.
- 5.5. Al fine di non compromettere l'esito delle ricerche in corso e gli interventi di ricostituzione di popolazioni faunistiche, sono vietati gli abbattimenti di esemplari muniti di radiocollare, salvo i casi di:
 - animali menomati o deperiti, il cui stato risulti attestato dal certificato veterinario;
 - conclusione della ricerca comunicata dal Servizio Foreste e fauna all'Ente gestore.
- 5.6. Prima di proseguire l'attività di caccia, il cacciatore è tenuto ad accertare, recandosi sul punto dove si trovava l'animale, l'esito del tiro effettuato con canna ad anima rigata.

VOLPE

- 5.7. La caccia alla volpe è consentita con mezzi, modalità e limitazioni di seguito indicati:
 - a) dal 15 settembre al 15 dicembre:
 - con fucile a canna liscia;
 - con fucile a canna rigata in concomitanza con la caccia agli ungulati, nel rispetto degli orari previsti per la caccia alla specie stessa;
 - b) dal 16 dicembre 2019 al 30 gennaio 2020 esclusivamente da appostamento fisso denunciato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 23 ottobre 2003, n° 2844, preventivamente comunicato per iscritto alla Stazione Forestale dal rettore della Riserva. È ammesso un numero massimo di appostamenti proporzionale alla porzione di riserva ricompresa entro i 1300 metri di quota, nella misura di un appostamento ogni 250 ettari. La caccia è consentita

unicamente con fucile a canna rigata (esclusi i fucili a pallini), previa denuncia di uscita da imbucare nelle apposite cassetine. Il fucile è portato in busta sia nell'accesso che al rientro dall'appostamento.

UNGULATI

- 5.8. La caccia agli ungulati è consentita unicamente con fucile a canna rigata, compresi i combinati *Boch* e *Drilling* di calibro minimo non inferiore a 5,6 millimetri e, congiuntamente, bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito solo per la caccia agli ungulati e alla volpe, nei casi specificati al punto 5.7.
- 5.9. La caccia al cervo può essere esercitata esclusivamente con fucile di calibro non inferiore a 6 millimetri e lunghezza del bossolo vuoto non inferiore a 57 millimetri, nonché con il calibro 307 W., 308 W., 270 W.S.M., 300 W.S.M., 7 W.S.M. È altresì consentito l'uso dei seguenti calibri: 6,5x55 Swedish; 6,5-284 Norma; 7,5x55 Swiss; 7 mm Remington Short Action Ultra Magnum, 300 Remington Short Action Ultra Magnum, 7 mm Zentile, 6,5 Creedmoore e 260 Remington.
- 5.10. L'uso del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica è consentito solo con l'impiego di non più di due colpi.
- 5.11. Completata la disponibilità nel carniere personale di capi di ungulati è vietato il porto e/o l'uso di fucili a canna rigata e di fucili combinati con bossolo metallico.
- 5.12. La distanza massima di tiro consentita è di 300 metri per capriolo, camoscio e muflone e di 400 metri per il cervo.

Articolo 6 - Programmazione del prelievo

- 6.1. A norma dell'articolo 28 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e in conformità con le indicazioni del Piano faunistico provinciale sono assoggettate alla programmazione dei prelievi le seguenti specie: capriolo, cervo, camoscio, fagiano di monte e coturnice.
- 6.2. La caccia al muflone è autorizzata sulla base di appositi programmi di prelievo nelle riserve di caccia individuate nella deliberazione del Comitato faunistico provinciale 7 agosto 2012, n. 615.
- 6.3. Nelle riserve di caccia diverse da quelle individuate dalla citata deliberazione, al fine di contenere l'espansione di una specie non autoctona sul rimanente territorio provinciale, chi esercita regolarmente la caccia agli ungulati è autorizzato, nel periodo dal 2 ottobre al 30 novembre, ad abbattere tutti i capi di muflone di qualsiasi età e sesso, con l'obbligo del fucile a canna rigata. In tali casi non trova applicazione, limitatamente al muflone, la disposizione relativa all'obbligo di denuncia di uscita, di cui al successivo articolo 8.
- 6.4. I palchi e le mandibole intere di tutti i capi di capriolo e cervo maschio, le corna di camoscio e muflone e la mandibola intera di femmine e piccoli di cervo, capriolo e muflone, adeguatamente ripuliti e scortati dall'apposito certificato d'origine, compilato in tutte le sue parti a cura del personale forestale di vigilanza o del personale di vigilanza dell'ente gestore o del rettore della riserva, devono essere conservati e portati, tramite il rettore della riserva comunale di caccia, alle annuali valutazioni trofei. Tutti i palchi, le corna e le mandibole presentati per la valutazione sono opportunamente contrassegnati e sono conferiti alle mostre eventualmente organizzate dall'Ente gestore.

Articolo 7 - Disciplina dell'accompagnamento

- 7.1. È obbligatorio l'accompagnamento da parte di un esperto accompagnatore per

l'esercizio della caccia a:

- camoscio;
- capriolo dal 1 maggio al 30 giugno;
- cervo dal 1 maggio al 30 giugno.

7.2. La caccia a femmina e piccolo di capriolo dal 1 settembre al 30 dicembre è esercitata esclusivamente in una delle seguenti modalità.

- a) con accompagnamento obbligatorio;
- b) senza accompagnamento obbligatorio, previa assegnazione nominativa incedibile del capo, per un periodo minimo di una settimana.

Il tipo di caccia di selezione in una delle due forme di cui ai precedenti punti a) e b) è scelto dall'assemblea dei cacciatori di ogni singola riserva ed è espressamente comunicata al Servizio Foreste e fauna e all'Ente Gestore entro il 16 agosto.

Qualora, entro il termine indicato, non venga formulata alcuna comunicazione, si intende automaticamente adottata la modalità con accompagnamento obbligatorio.

7.3. Nell'esercizio della caccia con accompagnamento obbligatorio i cacciatori devono essere accompagnati dal personale di vigilanza in attività di servizio che abbia partecipato a un apposito corso di preparazione o da un esperto accompagnatore in possesso di un tesserino che ne attesti la qualifica, ai sensi dei commi 11 e 12 dell'articolo 39 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, o dell'articolo 35 del regolamento di esecuzione della medesima legge. Sempre ai sensi dell'articolo 39, comma 13, è possibile avvalersi di un cacciatore esperto della provincia di Bolzano in possesso del tesserino di accompagnamento (rilasciato ai sensi dell'articolo 6.5 del regolamento per l'esercizio della caccia in provincia di Bolzano). L'attività di accompagnamento è esercitata solo con il consenso del rettore della riserva interessata. All'interno delle aziende faunistiche venatorie i cacciatori sono accompagnati anche da agenti di vigilanza delle stesse aziende che abbiano seguito un apposito corso.

7.4. Inoltre, per poter svolgere le mansioni di esperto accompagnatore, a nome del cacciatore deve essere stato precedentemente emesso il permesso annuale di caccia in una delle riserve della Provincia di Trento per la corrente stagione venatoria. Qualora l'esperto dovesse accompagnare in riserve diverse da quelle di appartenenza come cacciatore titolare di permesso annuale di caccia, dovrà preventivamente ottenere il consenso del rettore della riserva comunale di caccia territorialmente competente. L'esperto ha il compito di assicurare l'accompagnamento e di indicare il soggetto da abbattere.

7.5. In concomitanza con un'uscita di accompagnamento nell'ambito della riserva di appartenenza, l'esperto può portare esclusivamente il fucile a canna rigata, compresi i combinati *Boch* e *Drilling*, per abbattere, qualora si renda necessario, il capo ferito dal cacciatore accompagnato e per esercitare la caccia agli ungulati, purché abbia disponibilità di capi a livello individuale e di riserva.

L'esperto, qualora porti l'arma, deve sempre contrassegnare la giornata di caccia così come previsto dal successivo articolo 10.

L'esperto che intende esercitare la caccia e non limitarsi all'accompagnamento deve anche compilare la denuncia di uscita, distinta da quella del cacciatore accompagnato, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 8.

7.6. Nell'esercizio della caccia, nei casi in cui è previsto l'accompagnamento obbligatorio, l'esperto deve essere accompagnato da altro esperto o da altro cacciatore

della stessa riserva di diritto, segnandolo preventivamente nella denuncia di uscita.

Articolo 8 - Denuncia di uscita

- 8.1 Il cacciatore compila preventiva denuncia di uscita per:
- a) tetraonidi;
 - b) coturnice;
 - c) ungulati per i quali è obbligatorio l'accompagnamento da parte di un esperto accompagnatore (camoscio; capriolo e cervo nel periodo dal 1 maggio al 30 giugno; il capriolo femmina e piccolo dal 1 settembre al 30 dicembre, se la caccia è esercitata con la modalità che prevede l'accompagnamento obbligatorio).
- 8.2. La denuncia d'uscita è fatta per iscritto, secondo il modello allegato, ed è imbucata nelle apposite cassette predisposte da ogni riserva di caccia in base ai criteri stabiliti dall'Ente gestore. La/e zona/e in cui si intende svolgere la caccia deve/de-
vono essere annotata/e nella denuncia.
- 8.3. La denuncia di uscita non è richiesta qualora la riserva di caccia abbia espressamente comunicato la scelta delle tre giornate di caccia settimanali fisse per la stagione venatoria al Servizio Foreste e fauna e all'ente gestore entro il 1 agosto.

Articolo 9 – Documenti per l'esercizio della caccia

- 9.1. Il cacciatore, durante l'esercizio della caccia, oltre ai documenti di cui all'articolo 22, comma 1, lettere b) e c) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, porta il Permesso annuale o il Permesso d'ospite annuale, corredati dal Tesserino di caccia, o il Permesso d'ospite giornaliero. Non può esercitare la caccia con il Permesso d'ospite giornaliero il cacciatore che sia stato oggetto del provvedimento di ritiro cautelare o di sospensione, ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.
- 9.2. Il Tesserino di caccia contiene:
- a) il calendario delle giornate di caccia;
 - b) le schede di abbattimento per ungulati e tetraonidi e coturnice;
 - c) la scheda dei richiami vivi detenuti;
 - d) le schede per la segnatura dell'abbattimento di altre specie.
- 9.3. Il Permesso d'ospite giornaliero comprende:
- a) la scheda di abbattimento per ungulati, tetraonidi e coturnice;
 - b) la scheda abbattimento altre specie.
- 9.4. Il Tesserino di caccia e il Permesso d'ospite giornaliero non possono essere manomessi o alterati in alcun modo.
- 9.5. Il cacciatore consegna entro il 15 febbraio **2020** all'Ente gestore, esclusivamente tramite la Riserva comunale di caccia di appartenenza, il Tesserino di caccia compilato in ogni parte.

Articolo 10 – Calendario delle giornate di caccia e scheda dei richiami vivi detenuti

- 10.1. Il calendario consente di controllare il rispetto delle tre giornate di caccia massime settimanali consentite. Il cacciatore, in via preventiva, contrassegna sul proprio calendario, esclusivamente mediante evidente foratura, ogni giornata di caccia utilizzata. Tale obbligo non trova applicazione:
- per la caccia alla migratoria da appostamento fisso, dal 1 ottobre al 30 novembre, per la quale il comma 3 dell'articolo 4 prevede cinque giornate settimanali di caccia;

- per la caccia autunnale a condizione che siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:
 - a) la riserva ha comunicato entro il 1 agosto al Servizio Foreste e fauna e all'Ente gestore la scelta delle tre giornate di caccia settimanali fisse per la stagione venatoria;
 - b) il cacciatore è titolare di un permesso di caccia unico e valido per quella riserva.
- 10.2. La scheda dei richiami vivi detenuti deve essere compilata a fine stagione venatoria.

Articolo 11 – Annotazione degli abbattimenti di ungulati, tetraonidi e coturnice

- 11.1. Per ungulati, tetraonidi e coturnice il cacciatore, immediatamente dopo la constatazione dell'abbattimento, utilizzando una scheda di abbattimento per ogni capo abbattuto, compie le operazioni indicate di seguito.
- a) Asporta il talloncino relativo alla specie, rispettando l'ordine progressivo delle pagine. L'asportazione del talloncino assolve all'obbligo di annotazione previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.
 - b) Compila la scheda di abbattimento, sia il tagliando sia la matrice, in modo evidente, ad eccezione della parte riservata alla denuncia di abbattimento.
- 11.2. La scheda di abbattimento, di cui al comma precedente, accompagna il capo abbattuto sino al momento in cui essa è imbucata nell'apposita cassetta o il capo giunge nel luogo di conservazione.
- 11.3. Agli stessi adempimenti di cui ai commi precedenti è obbligato anche il titolare di permesso d'ospite giornaliero.

Articolo 12 – Annotazione degli abbattimenti di specie diverse

- 12.1. Per le specie diverse da ungulati, tetraonidi e coturnice, il cacciatore utilizza la scheda per la segnatura dell'abbattimento altre specie. Il cacciatore immediatamente dopo l'abbattimento annerisce in modo evidente i campi della parte generale (giorno, mese ed eventualmente modalità di caccia alla migratoria) e i campi relativi alla specie abbattuta (un quadratino per ogni capo abbattuto). Quanto previsto da questo comma assolve all'obbligo di annotazione previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.
- 12.2. In caso di nessun prelievo la scheda è comunque compilata, per scopi statistici, entro la fine della giornata, limitatamente alla parte generale (giorno, mese ed eventualmente modalità di caccia alla migratoria).
- 12.3. Agli stessi adempimenti di cui ai commi precedenti è obbligato anche il titolare di permesso d'ospite giornaliero.
- 12.4. Per la compilazione delle schede si raccomanda di seguire le avvertenze riportate sul retro di copertina delle stesse.

Articolo 13 - Denuncia di abbattimento

- 13.1. Per ungulati, tetraonidi e coturnice il cacciatore, al fine di consentire il controllo dei capi abbattuti, entro le 24 ore successive all'abbattimento, deve:
- a) denunciare l'avvenuto abbattimento, anche verbalmente, al rettore della locale riserva comunale di caccia e consentire di visionare l'animale per l'aggiornamento del piano di prelievo;

- b) denunciare l'abbattimento in forma scritta, imbuendo **il tagliando della scheda abbattimento**, compilato anche nella parte denominata "denuncia di abbattimento", nelle apposite cassette predisposte per le denunce di uscita;
- c) mantenere il capo morfologicamente integro, eventualmente ripulito unicamente dagli organi interni, non congelato, per le 24 ore successive alla denuncia di abbattimento in forma scritta, per consentire il controllo del capo abbattuto da parte:
 - del personale di vigilanza;
 - del rettore della riserva comunale di caccia.

13.2. Il cacciatore può disporre del capo abbattuto prima dello scadere delle 24 ore, qualora il capo sia stato visionato dal rettore e da uno dei soggetti preposti alla vigilanza.

13.3. Gli agenti di vigilanza possono applicare agli animali controllati idonei contrassegni inamovibili.

Articolo 14 - Adempimenti connessi all'abbattimento delle altre specie

14.1. Tutti gli esemplari di fauna selvatica abbattuti dovranno essere conservati integri e non congelati, eventualmente eviscerati dagli organi interni, nel corso delle giornate di caccia, così da consentirne il riconoscimento in occasione di eventuali controlli da parte degli agenti di vigilanza.

Articolo 15 - Ungulati feriti

15.1. Nel caso in cui il cacciatore accerti di aver ferito un capo di ungulato deve provvedere, prima di continuare l'esercizio venatorio, esclusivamente a una scrupolosa ricerca del selvatico. Per le operazioni di ricerca il feritore deve avvalersi solo di cani da traccia riconosciuti idonei a tale scopo dall'Ente gestore. Il ferimento deve essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque entro la giornata al rettore della locale riserva comunale di caccia.

15.2. Le uscite di verifica, ricerca e recupero di ungulati eventualmente feriti, anche con l'uso del fucile, devono essere denunciate, secondo le modalità previste per la denuncia di uscita (articolo 8), dal conduttore di cani da traccia riconosciuti idonei da parte dell'ente gestore. In alternativa il conduttore avvisa il personale di vigilanza territorialmente competente direttamente, *de visu*, a voce e, comunque, in modo che sia raggiunto tempestivamente dalla comunicazione e posto nelle condizioni di esercitare concretamente l'attività di vigilanza.

L'attività di recupero svolta dal conduttore con l'uso del fucile, anche nei giorni o nei luoghi in cui la caccia è vietata, non costituisce attività venatoria e pertanto il conduttore non contrassegna preventivamente la giornata di caccia sul calendario di cui all'articolo 10.

15.3. Qualora il capo ferito si porti in una riserva diversa da quella del ferimento, il recupero deve essere preceduto dalla segnalazione del fatto al rettore della riserva interessata o al personale di vigilanza.

15.4. In ogni caso, gli agenti di vigilanza territorialmente competenti prima che inizi l'attività di recupero,

- nei giorni di caccia chiusa,
- in caso di sconfinamento del capo ferito in un ambito territoriale a caccia vietata,

devono essere avvisati direttamente, *de visu*, a voce e, comunque, raggiunti tempestivamente dalla comunicazione e posti nelle condizioni di esercitare concretamente l'attività di vigilanza.

- 15.5. Nel caso di interruzione definitiva della ricerca, segnalata al rettore della locale riserva comunale di caccia, l'autore del ferimento perde qualsiasi diritto sul capo in questione se questo viene abbattuto in un secondo tempo da altro cacciatore oppure viene rinvenuto morto.
- 15.6. Il riconoscimento dell'idoneità di un cane da traccia viene effettuato dall'Ente gestore sulla base di appositi criteri dallo stesso determinati.
- 15.7. Il conduttore di cani da traccia riconosciuti idonei, in possesso dell'apposito tesserino rilasciato dall'Ente gestore e per cui è stato emesso il permesso annuale di caccia in una delle riserve della provincia di Trento, nello svolgimento dell'attività di recupero può portare il suo fucile a canna rigata, anche in riserve diverse da quella di appartenenza, previa segnalazione agli agenti di vigilanza con le medesime modalità previste per la denuncia di uscita.
- 15.8. Il recupero del capo ferito, con l'ausilio dei cani da traccia ritenuti idonei, può essere effettuato, con le modalità già specificate, anche dal personale di vigilanza dell'Ente gestore non in possesso del permesso di caccia.
- 15.9. Per il recupero di fauna ferita è possibile avvalersi di conduttori in possesso del permesso di caccia in provincia di Bolzano i cui cani sono riconosciuti idonei al recupero nella stessa provincia. In tal caso si seguono le disposizioni dei commi precedenti. L'attività di recupero è svolta con il consenso del rettore della riserva interessata.
- 15.10. L'Associazione cacciatori, previo accordo con il Servizio Foreste e fauna, può sperimentare in una o più riserve comunali di caccia la sostituzione delle previste modalità di comunicazione dell'uscita di verifica con una denuncia telematica.

Articolo 16 - Disposizioni finali attuative

- 16.1. Nell'esercizio della caccia è auspicabile che il cacciatore utilizzi il telemetro quale strumento utile alla misurazione della distanza di tiro.
- 16.2. Il rettore della riserva comunale, o persona ufficialmente delegata dallo stesso, cura la registrazione dei capi abbattuti di ungulati, tetraonidi e coturnice: a tale scopo è tempestivamente aggiornato il numero dei capi abbattuti da esporre nella bacheca della riserva e il registro, predisposto secondo il modello elaborato da parte del Servizio Foreste e fauna. Prima di iniziare la caccia il cacciatore verifica lo stato di realizzazione dei programmi di prelievo presso la bacheca della riserva. L'Ente gestore, inoltre, cura la tenuta del registro dei capi abbattuti nel distretto faunistico per le specie delegate, utilizzando il modello di registro elaborato da parte del Servizio Foreste e fauna;
- 16.3. Per le aziende faunistico venatorie (articoli 6 e 14, comma 4 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24) non trova applicazione la disposizione di cui al precedente punto, limitatamente all'obbligo della tenuta e aggiornamento della bacheca, mentre i richiami contenuti nelle presenti prescrizioni tecniche al rettore della Riserva comunale di caccia devono intendersi riferiti al responsabile dell'azienda medesima, così come individuato con la delibera costitutiva. In particolare, per quanto riguarda i giorni di caccia, il direttore dell'azienda assicura il rispetto del limite delle tre giornate settimanali attraverso la gestione dei calendari delle giornate.
- 16.4. La riserva si impegna con specifica regolamentazione interna ad organizzare la caccia al fagiano di monte e alla coturnice in modo da rispettare il rapporto massimo di tre cacciatori per ogni capo disponibile al prelievo di ciascuna specie.

- 16.5. Il conduttore di cani da traccia riconosciuti idonei espone in modo visibile sul veicolo utilizzato il contrassegno di riconoscimento quando, per esercitare l'attività di recupero di selvaggina ferita, transita su strade forestali. Il contrassegno di riconoscimento è concordato con il Servizio Foreste e fauna.
- 16.6. A fini statistici, al termine della stagione venatoria, e comunque entro il 30 aprile 2020, l'Ente gestore trasmette al Servizio Foreste e fauna, su supporto informatico, i dati desunti dalla scheda dei richiami detenuti (articolo 10), da compilarsi da ciascun cacciatore. Entro la stessa data consegna al Servizio Foreste e fauna i tesserini di caccia nonché le schede di abbattimenti altre specie. L'Ente gestore si impegna a responsabilizzare i cacciatori alla loro completa e corretta compilazione.
- 16.7. La struttura provinciale competente in materia di fauna stabilisce, con proprio provvedimento, in quali terreni in attualità di coltivazione e in quali periodi è vietato l'esercizio venatorio (articolo 33, comma 1 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24).
- 16.8. La riserva si impegna a fissare nel regolamento interno il rispetto di una distanza non inferiore a metri 100 tra un appostamento alla migratoria e un appostamento agli ungulati, fatti salvi eventuali accordi tra i titolari degli appostamenti.
- 16.9. È auspicabile che la riserva divida il proprio territorio in zone di caccia da indicare nella denuncia di uscita. I criteri da seguire per l'individuazione sono i seguenti:
- le zone hanno superfici accorpate, sostanzialmente equivalenti tra di loro e il loro numero è proporzionale alla superficie della riserva;
 - le zone sono individuate in funzione delle esigenze gestionali e di vigilanza;
 - le zone hanno confini per quanto più possibile facilmente individuabili sul terreno e coincidenti con limiti orografici e infrastrutturali.
- 16.10. Nella caccia al cervo e al capriolo possono essere prelevate anche le femmine accompagnate dal piccolo; in questi casi il piccolo è abbattuto per primo.
- 16.11. Nel prelievo degli ungulati è auspicabile l'utilizzo di munizioni atossiche in sostituzione delle munizioni contenenti piombo.
- 16.12. L'installazione di dispositivi fotografici o di videoregistrazione all'interno del territorio delle riserve va limitata alle attività di ricerca scientifica, didattica, controllo e monitoraggio della fauna, condotte dai soggetti a ciò preposti.
- 16.13. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, con l'esclusione delle disposizioni finali attuative previste da questo articolo, si applica la sanzione amministrativa indicata all'articolo 46, comma 1, lettera m) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, sempre che non si tratti di prescrizioni espressamente richiamate dagli stessi articoli 38 e 46 della medesima legge o dall'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

DENUNCIA DI USCITA

Riserva di caccia di _____

Cacciatore _____ **Esperto**
(Nome e Cognome)

Specie che intende cacciare: *(indicare con una x)*

Capriolo*	
Cervo*	
Camoscio	

Fagiano di monte	
Coturnice	
Volpe	

- * - denuncia d'uscita sempre obbligatoria in caccia primaverile estiva;
 - denuncia d'uscita obbligatoria in caccia autunnale:
- per femmina e piccolo di **capriolo** in riserve con obbligo di accompagnamento.
 - se prevista dai regolamenti di riserva.

Zona/e _____

Data e ora dell'uscita _____

Accompagnatore _____ **Esperto**
(Nome e Cognome)

FIRMA DEL CACCIATORE _____

Periodi di caccia delle specie non contingentate

Periodi di caccia delle specie non contingentate					
	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO
ALLODOLA *		solo per tre giorni in settimana 02/ott 31/ott			
TORTORA *		3° dom		15/dic	
MERLO *	1° dom			15/dic	
QUAGLIA *		3° dom		15/dic	
BECCACCIA *		3° dom		15/dic	
BECCACCINO *		3° dom		15/dic	
COLOMBACCIO *		02/ott		15/dic	
TORDO BOTTACCIO *		3° dom		15/dic	
CESENA *		3° dom			30/gen
TORDO SASSELLO *		3° dom			20/gen
GERMANO REALE *		3° dom			15/gen
ALZAVOLA *		3° dom			15/gen
CANAPIGLIA *		3° dom			15/gen
FISCHIONE *		3° dom			15/gen
MARZAIOLA *		3° dom			15/gen
MORETTA *	SOSPESA				
MORIGLIONE *		3° dom			15/gen
GHIANDAIA	1° dom			15/dic	
CORNACCHIA GRIGIA	1° dom			15/dic	
CORNACCHIA NERA	1° dom			15/dic	
FAGIANO		3° dom		15/dic	
STARNA	SOSPESA				
CONIGLIO		3° dom		15/dic	
LEPRE COMUNE		3° dom		15/dic	
LEPRE BIANCA		02/ott	30-nov		
VOLPE		3° dom			30-gen

* SELVAGGINA MIGRATORIA (elenco fornito dall'ex Istituto per la fauna selvatica)